



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Data: 31/07/2017	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D. L. 50/2017 conv. in L. 96/2017.
---	--

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di luglio alle ore venti e minuti venti nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome		Presente
1. PULICE Luigi	Sindaco	Si
2. ESPOSITO Luigi Alessandro	Consigliere	Si
3. TROZZO Fabio	Consigliere	Si
4. MATRAGRANO Francesco Saverio	Consigliere	Si
5. PULICE Vincenzina	Consigliere	Si
6. TENUTA Emilio	Consigliere	Si
7. CARBONE Silvio	Consigliere	Si
8. DE CICCO Pasquale	Consigliere	Si
9. RUFFOLO Giancarlo	Consigliere	Si
10. BILOTTO Angelo Roberto	Consigliere	Si
11. SALERNO Giuseppe	Consigliere	Si
12. MUTO Francesco	Consigliere	Si
13. RUFFOLO Domenico	Consigliere	Si
Totale Presenti:		13
Totale Assenti:		0

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il sig. CARBONE Silvio nella qualità di Presidente Del Consiglio, che dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela MUNGO, che provvede alla stesura del presente verbale.

Partecipa alla seduta il responsabile del Settore Economico Finanziario rag. Emilia Molinaro.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D. L. 50/2017 conv. in L. 96/2017.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 13 – Votanti n. 13

Relaziona il Presidente del Consiglio Comunale richiamando la proposta di deliberazione n. 16 del 14/07/2017 prot. n. 4537 del 24/07/2017 del Responsabile del Settore Economico Finanziario:

Premesso che:

- l'art. 11 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con legge n. 96 del 21-06-2017 – G.U. 144/23-06-2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;
- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

Vista la deliberazione di C.C. n° 18 del 31/07/2017 ad oggetto: “Affidamento della Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali, Tributarie e Patrimoniali, all'Ente Nazionale della Riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione ”;

Considerato, inoltre, che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito Regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale – All. A – e che si compone di n° 9 articoli;

Visti :

Il vigente Regolamento di contabilità armonizzato;

lo Statuto dell'Ente;

RITENUTO provvedere in merito ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/000 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole n. 18 del 24/07/2017 reso dall'Organo di Revisione economico finanziario prot. n. 4540 del 24/07/2017 sulla congruità , coerenza e attendibilità dei dati, espresso ai sensi del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare del 20/07/2017;

Si apre il dibattito:

Sentiti gli interventi – Dopo discussione

Presenti n. 13 – votanti n. 13

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto,
- 1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti composto da n° 9 articoli – All. A – che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
- 3. di rimettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico / Finanziario / Tributi quale RUP, per quanto di competenza;
- 4. di pubblicare il presente atto sul sito Web Amm.ne Trasparente;
- 5. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

La seduta è sciolta alle ore 21.39.



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Caduti in Guerra, 1 - Tel. 0984/858311 – Fax. 0984/858330

PEC: protocollo.maranoprincipato@pec.it

ALL. “A”

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</i>	4
<i>Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata</i>	5
<i>Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda</i>	5
<i>Articolo 4 – Importi dovuti.....</i>	5
<i>Articolo 5 – Perfezionamento della definizione.....</i>	6
<i>Articolo 6 – Diniego della definizione</i>	7
<i>Articolo 7 – Sospensioni termini processuali</i>	7
<i>Articolo 8 – Entrata in vigore</i>	7
<i>Articolo 9 - Rinvio ad altre disposizioni.....</i>	4

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*bis* del

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D. L. 50/2017 conv. in L. 96/2017.

decreto legge 24 aprile 2017 n° 50 conv. in L. 96/2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

- a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
- b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 22-10- conv. in L. 225/01-12-2016, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti a Equitalia.

4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione (*o dell'ingiunzione di pagamento*) rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.

5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

8. Qualora non, ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

- a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- b) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente Regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore con la data di esecutività ovvero di immediata eseguibilità della deliberazione.

Articolo 9 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nell'ordinamento ed in altre disposizioni specifiche di Legge.

2. A seguito di sopravvenute norme di legge aventi carattere inderogabile incompatibili con il presente Regolamento, si applicheranno le norme di legge cogenti, in attesa dell'adeguamento delle disposizioni del presente Regolamento.

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile esprime

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

Data 31/07/2017

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to: CARBONE Silvio

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/08/2017.

N. 511 del Registro Pubblicazioni

, li 11/08/2017

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-lug-2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

MARANO PRINCIPATO, li 11/08/2017

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 11/08/2017.

L'addetto alla pubblicazione
F.to:

Prot. n. 54
DEL 24-07-2017

**COMUNE DI MARANO PRINCIPATO
(PROVINCIA DI COSENZA)**



Parere dell'Organo di Revisione
n. 18 del 24/07/2017
(art. 239 D.Lgs. 267/2000)

L'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: PARERE APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI
DELL'ART.11 DEL D.L. 50/2017 conv. in L.96/2017.

Il sottoscritto Amore dott. Cristian, nominato revisore dei conti del Comune di Marano Principato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.07.2016

PREMESSO

- che le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- che l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;
- che aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;
- che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito Regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.

VISTO

- L'art. 11 – "Definizione agevolata delle controversie tributarie" del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con legge n. 96 del 21-06-2017 – G.U. 144/23-06-2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- La proposta di delibera del Consiglio Comunale n.15 del 12.07.2017 avente ad oggetto: "Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, all'ente nazionale della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione";

- L'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.
- La proposta di delibera del Consiglio Comunale n.16 del 14.07.2017 avente ad oggetto: "approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art.11 del D.L. 50/2017 conv. in L.96/2017";
- L'allegato "A" del regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti composto da n° 9 articoli, che fa parte integrante e sostanziale della proposta di cui sopra;
- Il parere sulla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 14.07.2017.

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta del Consiglio Comunale n.16 del 14.07.2017.

Marano Principato 24.07.2017

L'Organo di revisione
Dott. Cristian Amore